

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma

*

Articolo 1

Denominazione - sede - durata

1. È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma", di seguito l'Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale in Parma, Via Università n.12.
3. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
4. L'Associazione può, nello svolgimento delle sue attività, utilizzare il logo, gli spazi e le strutture dell'Università degli Studi di Parma (di seguito Università o Ateneo) nei termini specificati dai vigenti Regolamenti di Ateneo.
5. L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, nelle forme previste dallo Statuto.

Articolo 2

Scopi dell'associazione

1. Scopo dell'Associazione è promuovere l'immagine dell'Università nel contesto sociale locale, nazionale e internazionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, favorendo l'interazione con il tessuto produttivo del territorio e divulgando le conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche; individuare nuove forme di finanziamento per il sostegno alle attività di ricerca e di didattica, sperimentazione, tirocinio, utilità e solidarietà sociale e crescita culturale; sostenere promuovere e favorire ogni attività dell'Università; diffondere la cultura.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione si propone di:

- promuovere incontri scientifici, culturali e organizzare eventi di natura ricreativa e/o sportiva, tendenti alla diffusione di una immagine positiva dell'Ateneo;
- sostenere programmi di ricerca e di didattica, e iniziative rivolte agli studenti meritevoli e/o bisognosi;
- istituire premi e riconoscimenti per tutti coloro che abbiano contribuito o contribuiscano a diffondere un'immagine positiva dell'Università, mediante la loro attività anche lavorativa e professionale;
- impegnarsi nella raccolta di fondi per sostenere le attività dell'Ateneo, nonché incrementare/potenziare le attrezzature e le strutture necessarie alla didattica e alla ricerca scientifica dell'Ateneo di Parma, anche attraverso attività di cosiddetto Crowdfunding;
- favorire e/o sostenere ogni altra iniziativa e attività diretta al conseguimento delle finalità generali sopra indicate e della missione dell'Ateneo.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle strumentali o accessorie alla medesima.

3. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie, l'Associazione può articolarsi in Sezioni, quali sottostrutture della stessa, che sviluppino attività in ambiti specifici di interesse, anche in collaborazione con i Centri e i Dipartimenti dell' Ateneo.

4. Le tipologie delle Sezioni saranno definite con apposito atto dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3

Soci

1. I Soci dell'Associazione sono distinti in quattro tipologie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Benemeriti.

2. Nell'ambito di ciascuna tipologia, si distinguono i:

- Soci Alunni (ex studenti), intendendosi tutti coloro che hanno conseguito un titolo accademico presso l'Università degli Studi di Parma, rilasciato al termine della frequenza di un corso di studio, come individuato nella normativa in materia;

- Soci Amici, intendendosi tutti coloro i quali, non essendo ex studenti, si impegnano comunque a sostenere l'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità.

Possono fare parte dell'associazione, come Soci Amici, oltre che persone fisiche, anche persone giuridiche, quali enti pubblici e privati, imprese, istituti ed associazioni, comitati e fondazioni.

3. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

4. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta secondo la procedura sotto specificata. I soci Ordinari possono aderire a una o più sezioni.

5. Sono Soci Onorari:

- il Magnifico Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Parma;

- gli ex Rettori dell'Università degli Studi di Parma;

- il Sindaco di Parma pro tempore;

- il Presidente della Provincia di Parma pro tempore;

- il Prefetto di Parma pro tempore;

- il Questore di Parma pro tempore;

- il Vescovo della Diocesi di Parma;

- il Comandante dell'Arma dei Carabinieri di Parma pro tempore;

- il Comandante del Corpo della Guardia di Finanza di Parma, pro tempore;

- il Presidente della Camera di Commercio di Parma pro tempore;

- il Presidente della Fondazione Cariparma pro tempore;

- il Presidente della Fondazione MonteParma pro tempore.

Il Consiglio può individuare altri soci Onorari tra coloro che si sono distinti per aver svolto attività particolarmente

significative per la vita dell'Università degli Studi di Parma, dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti in ambito scientifico, culturale, sociale e sportivo, ivi inclusi i laureati ad honorem.

6. Sono Soci Sostenitori coloro che versano una quota annuale significativamente più alta dei Soci Ordinari. Sono ammessi dal Consiglio a seguito di apposita istanza e possono essere insigniti di particolari benemerenze, secondo le modalità definite dal Regolamento attuativo del presente Statuto.

7. Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare la quota associativa, secondo le modalità e nella misura e nei termini fissati dal Consiglio. Per i soci Onorari la quota associativa è facoltativa.

8. I soci hanno i seguenti diritti:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. candidarsi per ricoprire le cariche associative;
3. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

I soci hanno i seguenti doveri:

1. osservare lo Statuto ed il relativo regolamento di attuazione, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
2. collaborare con gli organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative;
3. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 4

Acquisto e perdita dello status di socio

1. Per aderire all'Associazione, gli aspiranti soci devono sottoscrivere un modulo in autocertificazione.

2. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione su decisione dell'Assemblea e per causa di morte e, nel caso di persone giuridiche, per estinzione.

3. Il socio può recedere dall'Associazione e il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio, almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso e ha effetto a partire dalla fine dell'anno medesimo.

4. Decade automaticamente il socio obbligato al pagamento della quota di partecipazione che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota annuale nei termini indicatigli.

5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

1. abbia danneggiato, moralmente e materialmente, in modo grave, l'Associazione o l'Università;
2. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

6. Il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

7. I soci decaduti, che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di fare parte dell'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico stesso, preventivamente autorizzate dal Comitato esecutivo e adeguatamente documentate.

3. Possono fare eccezione i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'Associazione.

Articolo 6

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci. I soci tenuti al pagamento della quota associativa possono partecipare all'Assemblea soltanto se in regola con il versamento della quota sopracitata.

3. Ciascun socio ha diritto a un voto. I soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche inviata tramite posta elettronica, solamente da altri soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Non sono cumulabili più di venti deleghe.

4. L'Assemblea può riunirsi in via ordinaria o in via straordinaria, anche in modalità telematica.

5. L'Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 Aprile di ogni anno il bilancio preventivo e, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, il bilancio consuntivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

6. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'associazione, alla nomina del liquidatore e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante posta elettronica dal Presidente. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere recapitata ai singoli associati almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore e la convocazione può essere pubblicata sul sito dell'Associazione o dell'Ateneo. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

8. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

9. Il calendario delle convocazione dell'Assemblea dei soci viene pubblicato sul sito dell'Associazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano di età del Consiglio.

11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione e per le successive, l'Assemblea si considera validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono assunte con la metà più uno dei voti degli intervenuti.

12. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci. Tali deliberazioni, in prima convocazione, sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza calcolata sul 50 per cento degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, i soci possono partecipare alle assemblee attraverso dei rappresentanti, dagli stessi delegati. Tali rappresentanti sono conteggiati nei quorum costitutivi e deliberativi, in funzione del numero dei soci rappresentati.

13. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche,

possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni all'Associazione, invitati allo scopo dal Presidente.

14. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia o possa ravvisarsi un conflitto d'interessi, anche potenziale.

15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

16. L'Assemblea nomina un Segretario, anche tra i non soci.

17. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali. I verbali di Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

18. Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte dei soci presso la sede dell'Associazione.

19. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. I soci assenti, dissenzienti e astenuti possono impugnare le deliberazioni presso il Foro competente.

20. Fatte salve le materie indicate dalla vigente legislazione in materia, in particolare dall'art. 21 del codice civile, l'Assemblea può delegare al Consiglio le proprie funzioni.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è composto da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 20 (venti); i membri sono eletti dall'Assemblea e nel loro ambito devono essere rappresentati e individuati:

- quattro rappresentanti dei soci ordinari;
- un rappresentante dei soci sostenitori;
- un rappresentante per ciascuna sezione;

La nomina di tale rappresentante è effettuata dai soci aderenti alla sezione.

2. Il Consiglio dura in carica 3 anni, e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Il Consiglio individua al suo interno il Presidente, che lo presiede, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

6. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno la metà

o più dei Consiglieri, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 60 giorni.

7. Il Consiglio è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea, nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e annualmente delegati dalla stessa.

8. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di adesione;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'associazione, per le varie tipologie di soci;
- approvare e gestire le attività di raccolta fondi per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- altri compiti delegati dall'Assemblea.

9. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e comunque allorché almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

10. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio.

12. Il Consiglio può riunirsi anche in modalità telematica.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente, individuato dal Consiglio ai sensi dell'articolo precedente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli ha il compito di presiedere e coordinare i lavori dell'Assemblea dei soci e del Consiglio. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

2. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso; tali provvedimenti devono essere ratificati dal Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ai sensi dell'Art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, tanto fra gli Associati quanto fra i terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I revisori non possono essere membri del Consiglio.

2. Il Collegio dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte consecutive. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall'incarico, subentra il revisore supplente più anziano di età, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

3. Il Collegio vigila sull'osservanza del presente Statuto e sulla regolarità contabile della gestione dell'Associazione. Ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

4. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

5. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

6. Ciascun membro del Collegio dei revisori decade al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) Condanna penale
- b) Sentenza di inabilitazione e interdizione dai pubblici uffici
- c) Assenza ingiustificata protrattasi per tre sedute consecutive
- d) Assunzione di altro incarico non compatibile
- e) Sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza, se componente iscritto.

Articolo 10

Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, individuati dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I componenti individuano, a maggioranza, il Presidente.

2. Il Collegio dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. I componenti di tale Collegio non possono essere membri del Consiglio.

4. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi.

5. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11

Sezioni

Come previsto dall'art. 2, comma 3, l'Associazione Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma può articolarsi in Sezioni. Le modalità di svolgimento delle attività della sezione saranno definite dal regolamento attuativo del presente Statuto.

Articolo 12

Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) di cui Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) sono liquidi e indisponibili, destinati a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia" vincolato, affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

Tale fondo dovrà essere istituito con apposita deliberazione del Consiglio, che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali.

Fanno altresì parte del patrimonio disponibile beni mobili, immobili e mobili registrati, nonché beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali e artistici).

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento:

- dal versamento delle quote associative, ordinarie o straordinarie, da parte dei soci;
- da contributi dello Stato e di enti pubblici e privati;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni, lasciti e eredità;
- da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
- dal reddito derivanti dal patrimonio;
- da proventi derivanti da iniziative promozionali;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (in tal caso va specificato che per tali attività va tenuta apposita contabilità separata);
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 13

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

4. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 14

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto all'Università degli Studi di Parma.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti.